

Allegato B al Decreto Delegato 26 agosto 2016 n.119**(CRS) OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA PER L'IDENTIFICAZIONE E LA COMUNICAZIONE DI CONTI OGGETTO DI COMUNICAZIONE****Sezione I - Obblighi generali di comunicazione**

- A.** Fatti salvi i paragrafi da C a F, ciascun Istituzione Finanziaria Segnalante deve comunicare le seguenti informazioni in relazione a ciascun Conto Soggetto a Comunicazione di tale Istituzione Finanziaria Segnalante:
- 1.** nome, indirizzo, giurisdizione(i) di residenza, codice(i) fiscale(i) (*Tax Identification Number*) e data e luogo di nascita (nel caso di una persona fisica) di ciascuna Persona Soggetta a Comunicazione che è un Titolare del Conto e, nel caso di una persona giuridica che è un Titolare del Conto e che, successivamente all'applicazione delle procedure di adeguata verifica coerenti con le Sezioni V, VI e VII , è identificata come avente una o più Controllanti che sono Persone Soggette a Comunicazione, nome, indirizzo, giurisdizione(i) di residenza e codice(i) fiscale(i) della persona giuridica e nome, indirizzo, giurisdizione(i) di residenza, codice(i) fiscale(i) e data e luogo di nascita di ciascuna Persona Soggetta a Comunicazione;
 - 2.** numero del conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);
 - 3.** nome e codice identificativo dell'Istituzione Finanziaria Segnalante;
 - 4.** saldo o valore del conto (tra cui, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un Valore Maturato o un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o altro periodo di riferimento appropriato o, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;
 - 5.** nel caso di un Conto di Custodia:
 - a) importo totale lordo degli interessi, importo totale lordo dei dividendi e importo totale lordo di altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ciascun caso versato o accreditato sul conto (o in relazione al conto) durante l'anno solare o altro appropriato periodo di riferimento; e b) totale lordo dei proventi della vendita o riscatto di Attività Finanziarie versato o accreditato sul conto durante l'anno solare o altro appropriato periodo di riferimento in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Segnalante ha agito in qualità di custode, intermediario, mandatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;
 - 6.** nel caso di un Conto di Deposito, importo totale lordo degli interessi versati o accreditati sul conto durante l'anno solare o altro appropriato periodo di riferimento; e
 - 7.** nel caso di un conto non descritto al sotto paragrafo A(5) o (6), importo totale lordo versato o accreditato al Titolare del Conto in relazione al conto durante l'anno solare o altro appropriato periodo di riferimento rispetto al quale l'Istituzione Finanziaria è il debitore, compreso l'importo aggregato di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto durante l'anno solare o altro periodo di riferimento appropriato.
- B.** Le informazioni comunicate devono identificare la valuta in cui è denominato ciascun importo.

Allegato B al Decreto Delegato 26 agosto 2016 n.119

- C.** Nonostante il sotto-paragrafo A(1), rispetto a ciascun Conto Soggetto a Comunicazione che è un Conto Preesistente, il(i) codice(i) fiscale(i) o la data di nascita non devono necessariamente essere comunicati se tale(i) codice(i) fiscale(i) o la data di nascita non sono presenti nei documenti dell'Istituzione Finanziaria Segnalante e non devono altrimenti essere raccolti da quest'ultima ai sensi della normativa sammarinese. Tuttavia, un'Istituzione Finanziaria Segnalante è tenuta a fare il possibile, per quanto ragionevole, per ottenere il(i) codice(i) fiscale(i) e la data di nascita relativamente a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno solare successivo a quello in cui tali Conti sono stati identificati come Conti Soggetti a Comunicazione.
- D.** Nonostante il sotto-paragrafo A(1), il codice fiscale non deve essere comunicato se (i) un codice fiscale non viene emesso dalla pertinente Giurisdizione Soggetta a Comunicazione o (ii) il diritto interno della pertinente Giurisdizione Soggetta a Comunicazione non richiede l'ottenimento del codice fiscale rilasciato da tale Giurisdizione Soggetta a Comunicazione.
- E.** Nonostante il sotto-paragrafo A(1), il luogo di nascita non deve essere comunicato a meno che l'Istituzione Finanziaria Segnalante non sia altrimenti tenuta ad ottenerlo e comunicarlo ai sensi della normativa sammarinese e questo è disponibile nei dati reperibili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Segnalante.
- F.** Nonostante il paragrafo A, le informazioni che devono essere comunicate in riferimento al 2016 sono le informazioni descritte in tale paragrafo, ad eccezione dei proventi lordi descritti al sotto-paragrafo A(5)(b).

Sezione II: Obblighi generali di adeguata verifica

- A.** Un conto è trattato come Conto Soggetto a Comunicazione a partire dalla data in cui viene identificato come tale ai sensi delle procedure di adeguata verifica di cui alle Sezioni da II a VII e, salvo disposizione contraria, le informazioni relative ad un Conto Soggetto a Comunicazione devono essere comunicate annualmente nell'anno solare successivo a quello a cui si riferiscono le informazioni.
- B.** Il saldo o il valore di un conto viene determinato in riferimento all'ultimo giorno dell'anno solare o altro appropriato periodo di riferimento.
- C.** Allorquando occorra determinare una soglia di saldo o valore in riferimento all'ultimo giorno di un anno solare, il pertinente saldo o valore deve essere determinato in relazione all'ultimo giorno del periodo di riferimento che termina con o entro tale anno solare.
- D.** E' ammesso il ricorso a fornitori terzi di servizi secondo le disposizioni di cui all'articolo 32 della presente legge.
- E.** E' ammessa la facoltà per le Istituzioni Finanziarie Segnalanti di applicare ai Conti Preesistenti le procedure di adeguata verifica per i Conti Nuovi, e le procedure di adeguata verifica per i Conti di Valore Superiore ai Conti di Valore Inferiore. Allorquando una Giurisdizione consente che le procedure di adeguata verifica per i Conti Nuovi vengano utilizzate per i Conti Preesistenti, le norme altrimenti applicabili ai Conti Preesistenti continuano ad applicarsi.

Allegato B al Decreto Delegato 26 agosto 2016 n.119**Sezione III: Adeguata verifica per Conti Preesistenti di Persone Fisiche**

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione di Conti Soggetti a Comunicazione fra Conti Preesistenti di Persone Fisiche.

A. Conti per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione

Per un Conto Preesistente di una Persona Fisica che è un Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un Valore Maturato o un Contratto di Rendita, non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione, purché all'Istituzione Finanziaria Segnalante venga efficacemente impedito per legge di vendere tale Contratto ai residenti di una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione.

B. Conti di Valore Inferiore.

Le seguenti procedure si applicano per quanto riguarda Conti di Valore Inferiore.

1. Indirizzo di Residenza. Se l'Istituzione Finanziaria Segnalante ha nei suoi registri un indirizzo di residenza attuale per la persona fisica Titolare del Conto sulla base di Prove Documentali, l'Istituzione Finanziaria Segnalante può trattare la persona fisica Titolare del Conto come un residente ai fini fiscali della giurisdizione in cui si trova l'indirizzo allo scopo di determinare se tale persona fisica Titolare del Conto sia una Persona Soggetta a Comunicazione.

Tale Procedura è utilizzabile in alternativa a quella di cui al successivo punto 2 quando l'indirizzo di residenza è stato acquisito nell'ambito del processo di adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa AML.

2. Ricerca negli archivi elettronici. Se l'Istituzione Finanziaria Segnalante non si avvale di un indirizzo di residenza attuale per la persona fisica Titolare del Conto sulla base di Prove Documentali secondo quanto stabilito al sotto-paragrafo B(1), l'Istituto Finanziario Segnalante deve verificare i dati reperibili elettronicamente tenuti dall'Istituto Finanziario Segnalante per i seguenti indizi e applicare il sotto-paragrafo B da (3) a (6):

- a) identificazione del Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione;
- b) attuale indirizzo postale o di residenza (tra cui una casella postale) in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione;
- c) uno o più numeri di telefono in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione e nessun numero di telefono nella giurisdizione dell'Istituzione Finanziaria Segnalante;
- d) ordini di bonifico permanente (diversi rispetto ad un Conto di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione;
- e) procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione; ovvero
- f) "fermo posta" o indirizzo "c/o" in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione se l'Istituto Finanziario Segnalante non dispone nei propri registri di un altro indirizzo per il Titolare del Conto.

3. Se tramite la ricerca elettronica non viene rilevato alcun indizio di cui al sotto-paragrafo B(2), non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non interviene un cambiamento di circostanze a seguito del quale uno o più indizi vengono associati al conto, o fintanto che il conto non diventa un Conto di Valore Elevato.

Allegato B al Decreto Delegato 26 agosto 2016 n.119

4. Se tramite la ricerca elettronica viene rilevato un indizio di cui al sotto-paragrafo B(2) da (a) ad (e), o se interviene un cambiamento di circostanze a seguito del quale uno o più indizi vengono associati al conto, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve trattare il Titolare del Conto come un residente per fini fiscali di ciascuna Giurisdizione Soggetta a Comunicazione per cui viene identificato un indizio, a meno che non scelga di applicare il sotto-paragrafo B(6) e una delle eccezioni di detto sotto-paragrafo non si applichi in relazione a tale conto.

5. Se tramite la ricerca elettronica viene rilevato un "fermo posta" o un indirizzo "c/o" e non viene identificato nessun altro indirizzo e nessuno degli altri indizi di cui al sotto-paragrafo B(2) da (a) ad (e) per il Titolare del Conto, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve, nell'ordine più appropriato alle circostanze, applicare la ricerca negli archivi cartacei descritta al sotto-paragrafo C(2), ovvero cercare di ottenere dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la(e) residenza(e) per fini fiscali di tale Titolare del Conto. Se dalla ricerca nei documenti cartacei non emerge alcun indizio e il tentativo di ottenere l'autocertificazione o Prove Documentali non dà esito positivo, l'Istituto Finanziario Segnalante deve segnalare il conto come conto non documentato.

6. Nonostante vengano trovati indizi ai sensi del sotto-paragrafo B(2), un'Istituzione Finanziaria Segnalante non è tenuta a trattare un Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione se:

a) le informazioni sul Titolare del Conto includono un indirizzo postale o di residenza attuale nella Giurisdizione Soggetta a Comunicazione, uno o più numeri di telefono nella Giurisdizione Soggetta a Comunicazione (e nessun numero di telefono nella giurisdizione dell'Istituzione Finanziaria Segnalante) o ordini di bonifico permanente (in relazione a Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Segnalante ottiene, o ha precedentemente verificato e conserva:

i) un'autocertificazione del Titolare del Conto della(e) giurisdizione(i) di residenza di tale Titolare del Conto che non include tale Giurisdizione Soggetta a Comunicazione; e

ii) Prove Documentali in base alle quali il Titolare del Conto non è soggetto a comunicazione.

b) le informazioni sul Titolare del Conto contengono una procura o potestà di firma attualmente valida conferita ad un soggetto con indirizzo nella Giurisdizione Soggetta a Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Segnalante ottiene, o ha precedentemente verificato e conserva:

i) un'autocertificazione del Titolare del Conto della(e) giurisdizione(i) di residenza di tale Titolare del Conto che non include tale Giurisdizione Soggetta a Comunicazione; o

ii) Prove Documentali in base alle quali il Titolare del Conto non è soggetto a comunicazione.

C. Procedure rafforzate di verifica per Conti di Valore Elevato.

Le seguenti procedure rafforzate di verifica si applicano per quanto riguarda i Conti di Valore Elevato.

1. Ricerca negli archivi elettronici. In riferimento ai Conti di Valore Elevato, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente conservati da quest'ultima ai fini di individuare eventuali indizi di cui al sotto-paragrafo B(2).

2. Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati consultabili elettronicamente dell'Istituzione Finanziaria Segnalante sono strutturate per l'acquisizione di tutte le informazioni di cui al sotto-paragrafo C(3), non è necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche

Allegato B al Decreto Delegato 26 agosto 2016 n.119

dati elettroniche non acquisiscono la totalità di queste informazioni, per quanto riguarda i Conti di Valore Elevato, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve anche verificare l'anagrafica principale del cliente e, qualora non siano presenti in tale anagrafica, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti dall'Istituzione Finanziaria Segnalante nel corso degli ultimi cinque anni in relazione ad eventuali indizi di cui al sotto-paragrafo B(2):

- a) le più recenti Prove Documentali raccolte con riferimento al conto;
- b) il più recente contratto o documentazione in relazione all'apertura del conto;
- c) la documentazione più recente acquisita dall'Istituto Finanziario Segnalante in conformità alle Procedure di antiriciclaggio/identificazione della clientela o per altre finalità normative;
- d) eventuali procure o potestà di firma attualmente valide; e
- e) eventuali ordini di bonifico permanente (diversi rispetto ad un Conto di Deposito) attualmente validi.

3. Eccezioni nel caso in cui le banche dati contengano informazioni sufficienti.

Un'Istituzione Finanziaria Segnalante non è tenuta ad eseguire la ricerca negli archivi cartacei di cui al sotto-paragrafo C(2) qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente dell'Istituzione Finanziaria Segnalante comprendano quanto segue:

- a) lo status di residente del Titolare del Conto;
- b) l'indirizzo di residenza e l'indirizzo postale del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Istituzione Finanziaria Segnalante;
- c) il(i) numero(i) di telefono del Titolare del Conto attualmente registrati, se del caso, presso l'Istituzione Finanziaria Segnalante;
- d) in caso di Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito, la presenza di ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell'Istituzione Finanziaria Segnalante o altro Istituzione Finanziaria);
- e) la presenza di un indirizzo "c/o" ovvero di "fermo posta" per il Titolare del Conto; e
- f) la presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.

4. Richiesta al responsabile del rapporto in merito alla conoscenza effettiva.

Oltre alle ricerche negli archivi elettronici e cartacei di cui sopra, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve trattare come Conto Soggetto a Comunicazione tutti i Conti di Valore Elevato affidati ad un responsabile del rapporto (compresi eventuali Conti Finanziari connessi a tale Conto di Valore Elevato), se il responsabile del rapporto (ove previsto) è effettivamente a conoscenza del fatto che il Titolare del Conto sia una Persona Soggetta a Comunicazione.

5. Effetti del rilevamento di indizi.

- a) Se non viene rilevato nessuno degli indizi di cui al sotto-paragrafo B(2) nel corso della verifica rafforzata dei Conti di Valore Elevato precedentemente descritti, e il conto non viene identificato come detenuto da una Persona Soggetta a Comunicazione di cui al sotto-paragrafo C(4), non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non avviene un cambiamento di circostanze da cui scaturisce l'associazione al conto stesso di uno o più indizi.
- b) Se un indizio fra quelli elencati nel sotto-paragrafo B(2) da (a) ad (e) viene rilevato nel corso della verifica rafforzata dei Conti di Valore Elevato di cui in precedenza, o se interviene un successivo cambiamento di circostanze a seguito del quale uno o più indizi vengono associati al conto, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve trattare il conto come un Conto Soggetto a Comunicazione in relazione a ciascuna Giurisdizione Soggetta a Comunicazione per cui viene identificato un indizio, a meno che non scelga di applicare il sotto-paragrafo B(6) e una delle eccezioni di detto sotto-paragrafo non si applichi in relazione a tale conto.
- c) Se nel corso della verifica rafforzata dei Conti di Valore Elevato descritta in precedenza viene rilevato un "fermo posta" o un indirizzo "c/o", e non viene identificato nessun altro indirizzo e

Allegato B al Decreto Delegato 26 agosto 2016 n.119

nessuno degli altri indizi di cui al sottoparagrafo B(2) da (a) ad (e) per il Titolare del Conto, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve ottenere da tale Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la(e) residenza(e) per fini fiscali di tale Titolare del Conto. Se l'Istituzione Finanziaria Segnalante non può ottenere tale autocertificazione o Prove Documentali, esso deve segnalare il conto come conto non documentato.

6. Se, al 31 dicembre 2015 un Conto Preesistente di una Persona Fisica non costituisce un Conto di Valore Elevato, ma lo diventa in riferimento all'ultimo giorno di un anno solare successivo, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve completare, con riferimento a tale conto, le procedure rafforzate di verifica descritte al paragrafo C entro l'anno solare successivo all'anno in cui il conto diviene un Conto di Valore Elevato. Qualora detto conto sia identificato come Conto Soggetto a Comunicazione in base a tale verifica, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve comunicare le informazioni richieste in merito a tale conto relativamente all'anno in cui esso viene identificato come Conto Soggetto a Comunicazione e per gli anni successivi con cadenza annuale, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Soggetta a Comunicazione.

7. Una volta che un Istituzione Finanziaria Segnalante applica le procedure di verifica rafforzate di cui al paragrafo C ad un Conto di Valore Elevato, l' Istituzione Finanziaria Segnalante non è tenuta ad applicare nuovamente tali procedure, ad eccezione della richiesta al responsabile del rapporto di cui al sotto-paragrafo C(4), allo stesso Conto di Valore Elevato per nessuno degli anni successivi, a meno che il conto non sia non documentato, nel qual caso l' Istituzione Finanziaria Segnalante dovrebbe applicare nuovamente tali procedure su base annuale fintanto che tale conto cessa di essere non documentato.

8. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze relativamente ad un Conto di Valore Elevato, da cui scaturisce l'associazione al conto stesso di uno o più indizi di cui al sotto-paragrafo B(2), l' Istituzione Finanziaria Segnalante deve trattare il conto come un Conto Soggetto a Comunicazione in relazione a ciascuna Giurisdizione Soggetta a Comunicazione per cui viene identificato un indizio, a meno che non decida di applicare il sotto-paragrafo B(6) e una delle eccezioni di detto sotto-paragrafo non sia applicabile rispetto a tale conto.

9. Un'Istituzione Finanziaria Segnalante deve mettere in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto possa identificare eventuali cambiamenti di circostanze di un conto. Ad esempio, se ad un responsabile del rapporto viene comunicato che il Titolare del Conto ha un nuovo indirizzo postale in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Segnalante è tenuta a trattare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze e, se decide di applicare il sotto-paragrafo B(6), è tenuto ad acquisire la documentazione opportuna dal Titolare del Conto.

D. La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di Valore Elevato deve essere completata entro il 31 dicembre 2016. La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di Valore Inferiore deve essere completata entro il 31 dicembre 2017.

E. I Conti Preesistenti di Persone Fisiche che sono stati identificati come Conti Soggetti a Comunicazione ai sensi della presente Sezione devono essere trattati come Conti Soggetti a Comunicazione per tutti gli anni successivi, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Soggetta a Comunicazione.

Allegato B al Decreto Delegato 26 agosto 2016 n.119**Sezione IV: Adeguata verifica per Conti Nuovi di Persone Fisiche**

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione di Conti Soggetti a Comunicazione fra i Conti Nuovi di Persone Fisiche.

A. Per quanto riguarda i Conti Nuovi di Persone Fisiche, al momento dell'apertura del conto, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve ottenere un'autocertificazione, che può far parte della documentazione per l'apertura del conto, il che consente all'Istituzione Finanziaria Segnalante di determinare la(e) residenza(e) del Titolare del Conto per fini fiscali e confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dall'Istituzione Finanziaria Segnalante in relazione all'apertura del conto, compresa qualsiasi documentazione raccolta ai sensi delle Procedure di antiriciclaggio/identificazione della clientela.

B. Se l'autocertificazione stabilisce che il Titolare del Conto è residente per fini fiscali in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve trattare il conto come un Conto Soggetto a Comunicazione e l'autocertificazione deve includere anche il codice fiscale del Titolare del Conto in relazione a tale Giurisdizione Soggetta a Comunicazione (fatto salvo il paragrafo D della Sezione I) e la data di nascita.

C. Qualora intervenga un cambiamento di circostanze con riferimento ad un Conto Nuovo di Persone Fisiche a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria è a conoscenza, o ha ragione di credere, che l'autocertificazione originale sia inesatta o inattendibile, l'Istituto Finanziario Segnalante non può considerare attendibile l'autocertificazione originale e deve quindi acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca la(e) residenza(e) per fini fiscali del Titolare del Conto.

Sezione V: Adeguata verifica per Conti Preesistenti di Persone Giuridiche

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione di Conti Soggetti a Comunicazione fra Conti Preesistenti di Persone Giuridiche.

A. Conti di Persone Giuridiche per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'Istituzione Finanziaria Segnalante non decida diversamente, in relazione sia a tutti i Conti Preesistenti di Persone Giuridiche che, separatamente, ad ogni gruppo chiaramente identificato di tali conti, per i Conti Preesistenti di Persone Giuridiche con un saldo o un valore aggregato non superiore a \$250.000 alla data del 31 dicembre 2015, non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione quali Conti Soggetti a Comunicazione fintanto che il saldo o valore aggregato non superi \$250.000 in riferimento all'ultimo giorno di un anno solare successivo.

B. Conti di Persone Giuridiche soggetti a verifica. Un Conto Preesistente di una Persona Giuridica il cui saldo o valore aggregato superi \$250.000 al 31 dicembre 2015, e un Conto Preesistente di una Persona Giuridica non superiore a \$250.000 al 31 dicembre 2015, ma con un saldo o valore aggregato che supera \$250.000 in riferimento all'ultimo giorno di un successivo anno solare, sono soggetti a verifica conformemente alle procedure stabilite nel paragrafo D.

C. Conti di Persone Giuridiche per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Persone Giuridiche descritti al paragrafo B, vengono trattati come Conti Soggetti a Comunicazione solamente i conti detenuti da una o più persone giuridiche che sono Persone Soggette a Comunicazione, o da Soggetti Non Finanziari Passivi con una o più Controllanti che sono Persone Soggette a Comunicazione.

Allegato B al Decreto Delegato 26 agosto 2016 n.119

D. Procedure di verifica per l'identificazione di Conti di Persone Giuridiche per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Conti Preesistenti di Persone Giuridiche descritti al paragrafo B, una Istituzione Finanziaria Segnalante è tenuto ad applicare le seguenti procedure di verifica per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Soggette a Comunicazione, o da Soggetti Non Finanziari Passivi con una o più Controllanti che sono Persone Soggette a Comunicazione:

1. Determinare se la Persona Giuridica è una Persona Soggetta a Comunicazione.

- a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (comprese le informazioni raccolte ai sensi delle Procedure di antiriciclaggio/identificazione della clientela) per determinare se le informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione. A tal fine, le informazioni che indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione includono un luogo di costituzione o organizzazione, o un indirizzo in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione.
- b) Se le informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve trattare il conto come un Conto Soggetto a Comunicazione, a meno che non ottenga un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto, o possa ragionevolmente determinare, sulla base delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Soggetta a Comunicazione.

2. Determinare se la Persona Giuridica è un Soggetto Non Finanziario Passivo con una o più Controllanti che sono Persone Soggette a Comunicazione. Per quanto riguarda un Titolare di un Conto Preesistente di una Persona Giuridica (tra cui una Persona Giuridica che è una Persona Soggetta a Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve stabilire se il Titolare del Conto è un Soggetto Non Finanziario Passivo con una o più Controllanti che sono Persone Soggette a Comunicazione. Se una delle Controllanti di un Soggetto Non Finanziario Passivo è una Persona Soggetta a Comunicazione, il conto deve essere trattato come un Conto Soggetto a Comunicazione. Nel determinare quanto sopra, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve seguire le indicazioni di cui ai sotto-paragrafi da D(2) (a) a (c) nell'ordine più appropriato alle circostanze.

- a) **Determinare se il Titolare del Conto è un Soggetto Non Finanziario Passivo.** Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un Soggetto Non Finanziario Passivo, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve ottenere un'autocertificazione dal Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che non abbia informazioni in suo possesso, o pubblicamente disponibili, in base alle quali può ragionevolmente stabilire che il Titolare del Conto è un Soggetto Non Finanziario Attivo o un Istituto Finanziario diverso da un Organismo di Investimento di cui al sotto-paragrafo A(6)(b) della Sezione VIII del CRS che non è un Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.
- b) **Determinare le Controllanti di un Titolare del Conto.** Al fine di determinare le Controllanti di un Titolare del Conto, una Istituzione Finanziaria Segnalante può avvalersi delle informazioni raccolte e conservate in conformità alle Procedure di antiriciclaggio/identificazione della clientela.
- c) **Determinare se una Controllante di un Soggetto Non Finanziario Passivo è una Persona Soggetta a Comunicazione.** Al fine di determinare se una Controllante di un Soggetto Non Finanziario Passivo è una Persona Soggetta a Comunicazione, una Istituzione Finanziaria Segnalante può avvalersi di:

Allegato B al Decreto Delegato 26 agosto 2016 n.119

- i)* informazioni raccolte e conservate in conformità alle Procedure di antiriciclaggio/identificazione della clientela nel caso di un Conto Preesistente di una Persona Giuridica detenuto da uno o più Soggetti Non Finanziari con un saldo o valore aggregato del conto che non supera \$1.000.000; **ovvero**
- ii)* un'autocertificazione del Titolare del Conto o tale Controllante della(e) giurisdizione(i) in cui la Controllante è residente a fini fiscali.

E. Tempistiche relative alla Verifica e alle Procedure Supplementari applicabili ai Conti Preesistenti di Persone Giuridiche.

1. La Verifica dei Conti Preesistenti di Persone Giuridiche con un saldo o un valore aggregato che supera \$250.000 al 31 dicembre 2015 deve essere completata entro il 31 dicembre 2017.

2. La Verifica dei Conti Preesistenti di Persone Giuridiche con un saldo o un valore aggregato non superiore a \$250.000 al 31 dicembre 2015 ma superiore a \$250.000 al 31 dicembre di un anno successivo, deve essere completata entro l'anno solare successivo all'anno in cui il saldo o valore aggregato del conto è superiore a \$250.000.

3. Qualora intervenga un cambiamento di circostanze con riferimento ad un Conto Preesistente di una Persona Giuridica a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Segnalante viene a conoscenza, o ha motivo di ritenere, che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto sia inesatta o inattendibile, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve determinare nuovamente lo status del conto in conformità alle procedure stabilite al paragrafo D.

Sezione VI: Adeguata verifica per Conti Nuovi di Persone Giuridiche

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione di Conti Soggetti a Comunicazione fra Conti Nuovi di Persone Giuridiche.

A. Procedure di verifica per l'identificazione di Conti di Persone Giuridiche per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Conti Nuovi di Persone Giuridiche, un'Istituzione Finanziaria Segnalante è tenuta ad applicare le seguenti procedure di verifica per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Soggette a Comunicazione, o da Soggetti Non Finanziari Passivi con una o più Controllanti che sono Persone Soggette a Comunicazione:

1. Determinare se la Persona Giuridica è una Persona Soggetta a Comunicazione.

- a) Ottenere un'autocertificazione, che può far parte della documentazione per l'apertura del conto, il che consente all'Istituzione Finanziaria Segnalante di determinare la(e) residenza(e) del Titolare del Conto per fini fiscali e confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dall'Istituzione Finanziaria Segnalante in relazione all'apertura del conto, compresa qualsiasi documentazione raccolta ai sensi delle Procedure di antiriciclaggio/identificazione della clientela. Se la Persona Giuridica certifica che non ha la residenza per fini fiscali, l'Istituzione Finanziaria Segnalante può basarsi sull'indirizzo della sede principale della Persona Giuridica per determinare la residenza del Titolare del Conto.
- b) Se l'autocertificazione indica che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Soggetta a Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve trattare il conto come un Conto Soggetto a Comunicazione, a meno che non possa ragionevolmente determinare, sulla base delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Soggetta a Comunicazione in relazione a tale Giurisdizione Soggetta a Comunicazione.

Allegato B al Decreto Delegato 26 agosto 2016 n.119**2. Determinare se la Persona Giuridica è un Soggetto Non Finanziario Passivo con una o più Controllanti che sono Persone Soggette a Comunicazione.**

Per quanto riguarda un Titolare di un Conto Nuovo di una Persona Giuridica (tra cui una Persona Giuridica che è una Persona Soggetta a Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve stabilire se il Titolare del Conto è un Soggetto Non Finanziario Passivo con una o più Controllanti che sono Persone Soggette a Comunicazione. Se una delle Controllanti di un Soggetto Non Finanziario Passivo è una Persona Soggetta a Comunicazione, il conto deve essere trattato come un Conto Soggetto a Comunicazione. Nel determinare quanto sopra, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve seguire le indicazioni di cui ai sotto-paragrafi da A(2)(a) a (c) nell'ordine più appropriato alle circostanze.

- a) **Determinare se il Titolare del Conto è un Soggetto Non Finanziario Passivo.** Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un Soggetto Non Finanziario Passivo, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve avvalersi di un'autocertificazione dal Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che non abbia informazioni in suo possesso, o a disponibili pubblicamente, in base alle quali può ragionevolmente stabilire che il Titolare del Conto è un Soggetto Non Finanziario Attivo o un'Istituzione Finanziaria diversa da un Organismo di Investimento di cui al sotto-paragrafo A(6)(b) della Sezione VIII del CRS che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.
- b) **Determinare le Controllanti di un Titolare del Conto.** Al fine di determinare le Controllanti di un Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Segnalante può avvalersi delle informazioni raccolte e conservate in conformità alle Procedure di antiriciclaggio/identificazione della clientela.
- c) **Determinare se una Controllante di un Soggetto Non Finanziario Passivo è una Persona Soggetta a Comunicazione.** Al fine di determinare se una Controllante di un Soggetto Non Finanziario Passivo è una Persona Soggetta a Comunicazione, una Istituzione Finanziaria Segnalante può avvalersi di un'autocertificazione del Titolare del Conto o di tale Controllante.

Sezione VII: Norme speciali di adeguata verifica

Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica descritte sopra, si applicano le seguenti norme supplementari:

A. Attendibilità delle autocertificazioni e delle Prove Documentali. Una Istituzione Finanziaria Segnalante non può considerare attendibili un'autocertificazione o Prove Documentali qualora sia a conoscenza o abbia motivo di ritenere che l'autocertificazione o le Prove Documentali siano inesatte o inattendibili.

B. Procedure alternative per i Conti Finanziari detenuti da Persone Fisiche beneficiarie di un Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita. Una Istituzione Finanziaria Segnalante può presumere che una persona fisica beneficiaria (diversa dal proprietario) di un Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita che riceve un beneficio economico in caso di decesso non sia una Persona Soggetta a Comunicazione e può trattare tale Conto Finanziario come diverso da un Conto Soggetto a Comunicazione, a meno che l'Istituzione Finanziaria Segnalante non sia a conoscenza o abbia motivo di ritenere che il beneficiario sia una Persona Soggetta a Comunicazione. Una Istituzione Finanziaria Segnalante ha motivo di ritenere che un beneficiario di un Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita sia una Persona Soggetta a Comunicazione se le

Allegato B al Decreto Delegato 26 agosto 2016 n.119

informazioni raccolte dall' Istituzione Finanziaria Segnalante e associate al beneficiario contengono gli indizi descritti al paragrafo B della Sezione III. Se una Istituzione Finanziaria Segnalante è effettivamente a conoscenza o ha motivo di ritenere che il beneficiario sia una Persona Soggetta a Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Segnalante deve seguire le procedure di cui al paragrafo B della Sezione III.

C. Norme per l'aggregazione del saldo del conto e per la valuta.

1. Aggregazione dei conti di persone fisiche. Ai fini della determinazione del saldo o valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona fisica, una Istituzione Finanziaria Segnalante è tenuto ad aggregare tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso la stessa, o presso un'entità collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell' Istituzione Finanziaria Segnalante colleghino i Conti Finanziari con riferimento ad un dato, quale il numero del cliente o il codice fiscale, e consentano l'aggregazione dei saldi o dei valori dei conti. Ad ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione dei requisiti di aggregazione descritti nel presente sottoparagrafo.

2. Aggregazione dei Conti di Persone Giuridiche. Al fine di determinare il saldo o valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una Persona Giuridica, una Istituzione Finanziaria Segnalante è tenuta a prendere in considerazione tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l' Istituzione Finanziaria Segnalante o presso entità collegate, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell' Istituzione Finanziaria Segnalante colleghino i Conti Finanziari con riferimento ad un dato, quale il numero del cliente o il codice fiscale, e consentano l'aggregazione dei saldi o dei valori dei conti. Ad ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione dei requisiti di aggregazione descritti nel presente sotto-paragrafo.

3. Norma speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto. Al fine di determinare il saldo o valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona per stabilire se un Conto Finanziario è un Conto di Valore Elevato, una Istituzione Finanziaria Segnalante è inoltre tenuta ad aggregare tutti questi conti nel caso di Conti Finanziari per cui un responsabile del rapporto è a conoscenza, o ha motivo di ritenere che siano direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona.

4. Importi intesi come inclusivi dell'equivalente in altre valute. Tutti gli importi in dollari sono espressi in dollari USA e si intendono inclusivi dell'equivalente in altre valute, come stabilito ai sensi del diritto interno.

D. Ulteriori Opzioni esercitabili. Le Istituzioni Finanziarie segnalanti possono esercitare le seguenti ulteriori opzioni nell'ambito delle procedure di adeguata verifica previste nell'ambito del CRS:

1. Utilizzare le regole semplificate di adeguata verifica previste per i Contratti di Assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato e per i Contratti di Rendita di Gruppo;

2. Ricorrere all'utilizzo di sistemi di codifica standardizzati nell'ambito del processo di adeguata verifica;

Allegato B al Decreto Delegato 26 agosto 2016 n.119

3. Espandere la definizione di Conti Preesistenti a tutti i conti finanziari del titolare del conto, indipendentemente dalla data della loro apertura, purché i) il titolare del conto sia un cliente preesistente, ovvero detenga presso l'Istituzione Finanziaria Segnalante, o presso una sua Entità collegata, situata sempre nella stessa giurisdizione, un conto considerato preesistente ai sensi del paragrafo C(9)(a) del CRS; ii) l'Istituzione Finanziaria consideri entrambi i conti, nonché tutti gli altri conti del titolare, come un unico conto; iii) vengano svolte le procedure di adeguata verifica ai fini AML/KYC per tutti i conti detenuti dal titolare; e iv) l'apertura del nuovo conto in capo al cliente preesistente non richieda l'acquisizione di nuove informazioni al di fuori di quelle richieste per gli scopi del CRS.

4. Espandere la definizione di Entità collegata in modo che un fondo possa essere considerato un'entità collegata di un altro fondo. Un'Entità si può considerare un'entità collegata di un'altra entità se: a) una delle due entità controlla l'altra; b) entrambe le entità sono soggette a un controllo comune; o c) se le due entità sono Entità di investimento descritte nel paragrafo A(6) (b) del CRS, le stesse siano soggette a una gestione comune e tale gestione adempie agli obblighi di adeguata verifica per tali entità di investimento. A tali scopi il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50% dei diritti di voto e del valore di un'entità.

5. Applicare la “*Grandfathering Rule*” in relazione ai veicoli di investimento collettivi esenti;

6. Applicare le regole di conversione valutario Dollaro/EURO con riferimento agli importi in dollari espressi nella presente legge previste dal CRS.

